

OGGETTO: Proroga della convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
- l'art. 98, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma 4 bis, del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, il quale prevede che *“I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province”*;
- l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali), il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni, contempla la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- l'art. 99, comma 1, del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

RILEVATO che mediante il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione con Legge 30 luglio 2010, n. 122 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed è stata prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno (art.7, comma 31-ter);

RILEVATO altresì che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, le quali succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni Regionali della stessa Agenzia;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale in data 18 aprile 2016, n. 29, con la quale, è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario generale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale in data 20 dicembre 2016, n. 67, con la quale la sopra richiamata Convenzione tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario generale è stata prorogata fino al 30 giugno 2017;

DATO ATTO che la Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario generale tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini, sottoscritta in data 22 dicembre 2016, scadrà il prossimo 30 giugno;

RITENUTO che permangano le esigenze e le motivazioni che avevano giustificato l'attivazione della Convenzione, mediante Deliberazione di Consiglio comunale in data 18 aprile 2016, n. 29, e la relativa proroga, mediante Deliberazione di Consigli comunale in data 20 dicembre 2016, n. 67;

RITENUTO di dover pertanto procedere ad una proroga della Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di Segretario Generale tra Comune di Rimini e Provincia di Rimini con decorrenza dal 1° luglio 2017 fino al 30 giugno 2018;

VISTO lo schema di convenzione elaborato e condiviso dalle parti per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario, nel quale sono contenuti tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997 e viene disciplinato lo svolgimento del servizio, assegnando al Comune di Rimini il ruolo di Ente Capo Convenzione;

RITENUTO di approvare il sopra citato schema di convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio provinciale in data 27 aprile 2017, n. 4, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario;

VISTO il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere espresso in data _____ dalla I^a Commissione Consiliare Permanente;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema della Convenzione da stipularsi tra il Comune di Rimini e la Provincia di Rimini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Sindaco del Comune di Rimini o suo delegato la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1);
- 3) di inviare copia della presente deliberazione alla Provincia di Rimini, al Ministero dell'Interno - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciale e alla Prefettura

U.T.G. di Bologna, Sezione regionale Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza;

- 4) di demandare agli Uffici competenti in materia di gestione e di trattamento economico e previdenziale del personale gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione ed alla stipula della sopra richiamata convenzione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Onde consentire l'immediata attivazione della convenzione in oggetto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIMINI ED IL COMUNE DI RIMINI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO .

L'anno duemilasedici (2016) il giorno (vedi data firme digitali) del mese di (vedi data firme digitali) tra

la **Provincia di Rimini**, rappresentata dal _____;

e

il **Comune di Rimini**, rappresentato dal _____.

PREMESSO CHE

La Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini con rispettive deliberazioni del Consiglio n. 28 de29/11/2016 e n. ____ del _____, entrambe immediatamente eseguibili, hanno deciso di prorogare lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall'art.4, comma *4bis*, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini con il presente atto prorogano, agli stessi patti e condizioni, fino al 30 giugno 2017 la convenzione in essere per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di Segretario generale.

ART. 2

ENTE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Rimini assume la veste di Ente capo convenzione e il Segretario titolare del Comune di Rimini è individuato anche quale Segretario della Provincia di Rimini.

ART. 3

NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune di Rimini compete la nomina e la revoca del Segretario.

ART. 4

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Segretario nominato esercita in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs.267/2000, le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco del Comune di Rimini e dal Presidente della Provincia di Rimini.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due Enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario in servizio presso ciascuno dei due Enti convenzionati.

Le sedi di servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata sono fissate presso le sedi istituzionali di entrambi gli enti convenzionati.

ART. 5

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Sindaco e il Presidente determinano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART.6

RAPPORTI FINANZIARI

I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del segretario in rapporto alle prestazioni presso ciascuna Amministrazione, secondo le seguenti misure: 80% della spesa a carico del Comune di Rimini e il 20% a carico della Provincia di Rimini.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dal Comune di Rimini, il quale chiederà, il rimborso della quota parte a carico della Provincia di Rimini. Il Comune invierà alla Provincia entro il 31 luglio 2018 il rendiconto delle spese sostenute, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due Enti convenzionati.

La Provincia di Rimini provvederà al rimborso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa ed economica del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di Rimini, ponendo le eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte.

ART. 7

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2017 e avrà durata fino al 30 giugno 2018 fatto salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 2, del D.Lgs.267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due Enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due Enti, con deliberazione motivata del Consiglio da comunicare all'altro Ente; in quest'ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorso un mese dalla comunicazione.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, del CCNL, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dalle delibere dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa al Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e alla Prefettura U.T.G. di Bologna – sezione regionale albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 9
REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Rimini _____

Per il Comune di Rimini _____

"Il presente atto, redatto in modalità elettronica e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 21, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, All.to B - Tabella D.P.R. 26/10/72, n. 642".